



Marche agricole

Confagricoltura Unione Provinciale Agricoltori - Ancona

Notiziario mensile per gli agricoltori marchigiani

Anno LXI - n.12 - Ancona Dicembre 2015

Bilancio 2015, Guidi: "Settore e' entrato in crisi strutturale, mai i bilanci così in passivo. Puntare su sburocratizzazione e internazionalizzazione"

È stato un anno "intenso" e vedranno proprio nel 2016".

complesso per l'agricoltura italiana per il presidente di Confagricoltura Mario Guidi. Tante le cose successe, a partire da Expo, "un'operazione di successo in termini conoscitivi e di partecipazione, ma che pero non è riuscita a mostrare il vero volto dell'agricoltura e i cui risultati si

Sull'azione del governo Guidi è positivo: "Bene il risultato della Stabilità sia per quanto riguarda l'imu, l'Irap e gli altri interventi relativi al settore. L'azione di governo c'è stata ed ha tenuto in debita attenzione l'agricoltura.



SOMMARIO

APERTURA

- Bilancio 2015 - Guidi pag.1-2
- Rete del lavoro agricolo di qualità pag.2

ECONOMICO

- ISMEA - agevolazioni insediamento giovani pag. 3
- Incentivi rinnovabili pag. 4
- Olio di oliva pag. 5-6
- Sistri - esonero imprese agricole pag. 7-8

FISCALE

- Rimborsi chilometrici pag.9
- Iva detraibile su fabbricati abitativi pag.10

VARIE

- Biodiversità pag.11-12

www.anconaconfagricoltura.it
www.confagricoltura.it

Dir. Resp. Alessandro Alessandrini

- Viale Trieste, 24 - Jesi
- Ideazione grafica e impaginazione: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Stampa: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Notiziario edito dall'U.P.A. di Ancona
- Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale -70% - Aut. GIPA/C/AN/03/2013
- Aut. Trib. Ancona n° 37/1949-1952
- Registro Nazionale della Stampa n. p. 8351



Ma paradossalmente – spiega il presidente ad AGRICOLAE – proprio l'anno di Expo e l'anno in cui il governo ha mostrato più attenzione è stato quello in cui l'agricoltura più silenziosamente degli altri anni è entrata in una crisi strutturale. Sebbene ci siano state poche urla in giro, i bilanci sono i peggiori degli ultimi anni, tranne che per qualche settore". Soprattutto la vicenda del latte "ha dimostrato come la filiera agricola sia disconnessa e quanto lavoro ci sia da fare per creare un'agricoltura competitiva".

È stato "un anno di verità", prosegue il presidente degli imprenditori

agricoli "in cui si è visto l'esito di questa riforma della Pac cervellotica e burocratizzata al massimo in cui nessuno ha dato il meglio di se, le regioni, il ministero e i sindacati.

È venuta fuori una Pac che gli agricoltori non capiscono e che darà meno risorse in maniera non organizzata". Si sono viste le due agricolture dell'Italia, prosegue ancora Guidi: quella delle 550 mila aziende che percepiscono meno di 1250 euro e quelle delle 440 mila aziende che percepiscono più di 1250 euro". Ma una cosa è certa: "L'Italia agricola non può fare a meno del mondo, lo abbiamo capito dall'embargo russo e dalla

minore capacità di spesa dei cinesi. Dunque è bene praticare l'internazionalizzazione non solo come elemento di slogan".

E per il 2016? "mi auguro che l'agricoltura finalmente venga interpretata nel modo corretto come un vero settore economico e che si provveda rapidamente nei processi di sburocratizzazione come primo elemento di competitività. Ma non solo: che si capisca che l'agricoltura è fatta di lavoro, innovazione e di capacità. E che finiscano certi slogan che ci hanno tenuto finora imprigionati. Tutto questo è semplicemente nelle nostre mani – conclude -, inutile dare colpe a terzi".

RETE DEL LAVORO AGRICOLO DI QUALITÀ PUBBLICAZIONE ELENCO AZIENDE AMMESSE

Si comunica che l'INPS, sul proprio sito Internet, ha pubblicato l'elenco delle aziende agricole ammesse sino ad oggi alla Rete del lavoro agricolo di qualità.

Naturalmente l'elenco sarà implementato via via che saranno esaminate le domande di ammissione presentate dalle imprese agricole interessate.

Si ricorda che le imprese iscritte alla Rete godono di una parziale 'schermatura' rispetto all'attività di

vigilanza ordinaria in materia di lavoro, nel presupposto che si tratti di aziende che rispettano le norme in materia di lavoro e legislazione sociale.

L'articolo 6, comma 6, della legge n. 116 del 2014 prevede infatti testualmente che "il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, fermi restando gli ordinari controlli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, orientano l'attività di

vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti alla Rete del lavoro di qualità salvi i casi di richiesta intervento proveniente dal lavoratore, dalle Organizzazioni sindacali, dall'Autorità giudiziaria o da autorità amministrative e salvi i casi di imprese che abbiano procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto".

ISMEA: nuovi criteri per le agevolazioni per l'insediamento di giovani in agricoltura

Il 30 novembre 2015 sono stati deliberati dall'Ismea i nuovi criteri per l'attuazione del regime di aiuto denominato "Agevolazioni per l'insediamento di giovani in agricoltura". I criteri sono stati inseriti nel sito dell'Ismea ad inizio dicembre.

Si ricorda che la scorsa estate lo sportello per la concessione delle agevolazioni era stato sospeso in relazione alla decisione dell'Ismea di elaborare nuovi criteri e modalità, fermo restando la conclusione della fase di verifica delle richieste già presentate; decisione dovuta alle numerose richieste pervenute (n. 441 richieste di agevolazioni per il primo insediamento per oltre 316 milioni di euro) dal gennaio 2015, data di avvio del nuovo regime SA 40395.

Di seguito si segnalano le principali novità rispetto ai precedenti criteri.

Modalità di accesso

Gli interventi agevolativi sono attuati con una procedura valutativa a sportello, previa pubblicazione di un bando, articolato in 2 lotti in base alla localizzazione geografica delle iniziative:

lotto 1 comprende le regioni: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto, Lazio, Marche, Toscana e Umbria;

lotto 2 comprende le regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Le domande di accesso sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Le modalità e i termini di presentazione delle domande per accedere alle agevolazioni saranno definiti nel bando che verrà pubblicato nel prossimo mese di gennaio.

Motivi di esclusione

Sono esclusi gli interventi fondiari tra coniugi, anche separati, parenti ed affini entro il primo grado. Rispetto ai precedenti criteri vi sono meno vincoli, rimanendo comunque il divieto per gli interventi tra padre e figlio.

Concessione delle agevolazioni e stipula del contratto

La concessione delle agevolazioni è subordinata a:

- pagamento del rimborso spese istruttoria, quantificato sulla base del valore del terreno oggetto dell'intervento;
- sottoscrizione delle polizze assicurative. Nel caso di insediamento, in qualità di titolare di impresa individuale, è richiesta la sottoscrizione, da parte del giovane, di una copertura assicurativa caso morte con beneficiario ISMEA, di stessa durata del periodo di ammortamento aumentato del periodo di preammortamento, e di valore pari al debito residuo tempo per tempo.

Modalità e limiti dell'intervento fondiario

L'importo di ciascun intervento non può essere inferiore a 250.000 euro (la soglia minima è stata elevata) e non può essere superiore a 2.000.000 di euro.

Le agevolazioni per il primo insediamento possono essere richieste anche nel caso in cui i terreni oggetto dell'intervento abbiano un valore di stima superiore a 2.000.000 di euro. In questo caso, l'intervento si realizza attraverso la concessione di un mutuo ipotecario di 2.000.000 di euro a garanzia del quale l'ISMEA acquisisce ipoteca sul fondo oggetto dell'intervento fino ad un valore almeno pari a 2.400.000 euro.

La soglia minima di intervento si riduce a 100.000 euro nel caso in cui l'intervento si inserisca in un contesto di arrotondamento fondiario dimostrato con terreni da condurre con contratti d'affitto registrati di durata almeno di 15 anni con relativa assunzione del fascicolo aziendale. In tal caso, l'intervento è realizzato attraverso la concessione di un mutuo ipotecario.

Preammortamento ed ammortamento

Per ciascun intervento è previsto un periodo di preammortamento non superiore a 24 mesi nel corso del quale, da parte del beneficiario, è dovuto all'ISMEA il pagamento degli interessi di preammortamento al tasso di riferimento, 30 giugno e 31 dicembre.

Incentivi Rinnovabili: le nuove regole dal 2016

Dal primo gennaio 2016, gli **incentivi** agli **impianti** alimentati da **fonti rinnovabili** verranno erogati esclusivamente sulla base dei dati trasmessi dal gestore di rete, con tutta una serie di adeguamenti necessari da parte dei produttori: le nuove regole sugli incentivi alle Rinnovabili scattano in base a quanto stabilito dalla delibera 595/2014/R/eel dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. Ci sono casi in cui bisognerà installare nuovi apparecchi di misurazione, e altri in cui invece non è necessario.

In particolare, gli **impianti fotovoltaici** che erano stati incentivati dal primo al quarto Conto Energia e quelli alimentati da fonti rinnovabili incentivati con i decreti 24 ottobre 2005 e 18 dicembre 2008, non prevedono l'installazione di nuove apparecchiature, e l'energia elettrica misurata sul punto di connessione alla rete può essere considerata equiparabile a quella prodotta. La produzione netta da incentivare viene calcolata dal GSE a partire dai dati di misura dell'**energia elettrica immessa in rete rilevati e trasmessi dal gestore di rete competente**.

Gli impianti devono soddisfare le seguenti condizioni: essere in regime di cessione totale, non presentare un secondo **punto di connessione alla rete elettrica** per alimentare i servizi ausiliari, non condividere il punto

di connessione con altri impianti di produzione. Il produttore può in ogni caso decidere di installare l'apparecchiatura di misura per rilevare l'energia elettrica prodotta, che deve essere comunicata al GSE dal gestore di rete, e funzionale all'erogazione dell'incentivo.

Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, sempre incentivati con i decreti 24 ottobre 2005 e 18 dicembre 2008, con consumi elettrici attribuibili a "servizi ausiliari di centrale" non alimentati dall'impianto di produzione, la produzione netta da incentivare viene calcolata a partire dai dati di misura dell'energia elettrica immessa in rete, opportunamente decurtata di un termine rappresentativo di tali consumi.

In ogni caso, i **produttori** di energia da fonti rinnovabili devono comunicare tempestivamente al GSE eventuali modifiche significative apportate all'impianto, incluse quelle derivanti dalla necessità di installare nuovi contatori di produzione, allegando documentazione adeguata a rappresentare il nuovo assetto impiantistico, nel seguente modo:

- per impianti a fonti rinnovabili diversi dal fotovoltaico inviando una mail all'indirizzo gestione.eserciziofereletriche@gse.it;
- per impianti fotovoltaici

inviando una PEC all'indirizzo info@pec.gse.it o una raccomandata all'indirizzo Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma.

Se il misuratore dell'energia elettrica prodotta non è compatibile con il sistema di telelettura del gestore, o è posizionato in un punto non idoneo alla telelettura:

- per gli impianti di produzione in bassa tensione, con potenza nominale superiore a 20 kW ed entrati in esercizio prima del 27 agosto 2012, il gestore di rete assume la responsabilità delle attività di installazione e manutenzione del misuratore dell'energia elettrica prodotta;
- per gli impianti di produzione in media e alta tensione, con potenza nominale superiore a 20 kW, sarà il produttore a effettuare le modifiche o le sostituzioni indicate dal gestore di rete.

Il mancato adeguamento alle nuove disposizioni comporta la sospensione degli incentivi rinnovabili da parte del GSE. Se l'impianto è costituito da più sezioni, anche non incentivate, sono necessarie idonee apparecchiature di misura che permettano di rilevare l'energia elettrica prodotta rispettivamente dalla porzione di impianto incentivata e da quella non incentivata.

Olio di oliva: ipotesi di nuove disposizioni sanzionatorie

Una breve sintesi delle principali novità rispetto alla normativa vigente Dlgs n.225/2005

Disposizione	Sanzioni Dlgs n.225/2005	Sanzioni proposta Dlgs
ART.2 Imballaggi destinati al consumatore finale o alla preparazione dei pasti nelle collettività: uso di recipienti di capacità non conforme alla normativa	Per il consumatore finale: da 100 a 600 euro	Per il consumatore finale e per i pasti nelle collettività: da 300 a 600 euro
ART.3 Informazioni sulla categoria dell'olio: mancata o difforme indicazione della categoria in etichetta	Da 300 a 600 euro	Da 1.600 a 9.500 euro
ART.4 Designazione dell'origine: mancato rispetto dell'obbligo per EVO e VO; mancato rispetto del divieto per l'olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini e dell'olio di sansa; mancato rispetto dell'obbligo di indicare l'origine nei documenti per la movimentazione delle olive destinate alla produzione di olio	Da 500- a 3.000 euro	Da 1600 a 9.500 euro Da 3.500 a 18.000 euro Da 600 a 3.500 euro
ART.5 Indicazioni facoltative: uso di indicazioni facoltative senza aver rispettato gli obblighi previsti o senza averne titolo	Da 500- a 3.000 euro	Da 3.500 a 18.000 euro
ART.6 Leggibilità e raggruppamento delle informazioni obbligatorie		Da 1600 a 9.500 euro
ART.7 Registri: mancata istituzione del registro nel SIAN errori nella modalità di tenuta del registro	Da 1.000 a 6.000 euro Per ritardi non superiori a 15 giorni da 100 a 600 euro Per annotazioni inesatte o non veritiere da 500 a 3.000 euro	Da 1.000 a 6.000 euro Da 300 a 1.200 euro
ART.8 Identificazione delle partite	Da 500- a 3.000 euro	Da 500- a 3.000 euro
ART.9 Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi	Per quantitativi inferiori a <u>50 litri</u> le sanzioni variano da 50 a 300 euro Per quantitativi superiori a <u>30.000 litri</u> le sanzioni variano da 5.000 a 30.000 euro	Per quantitativi inferiori o uguali a <u>200 kg/litri</u> o 1 ton di olive le sanzioni sono dimezzate Per quantitativi superiori a <u>30.000 kg/litri</u> o a 150 ton di olive le sanzioni sono raddoppiate.

Si riporta una sintesi della proposta di decreto legislativo inerente le disposizioni sanzionatorie per la violazione del Reg. UE n.29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del Reg. CEE n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa di oliva nonché ai metodi ad essi attinenti.

Il provvedimento mira a adeguare l'ordinamento nazionale alla luce delle modifiche del quadro normativo comunitario. In particolare è posta attenzione alla violazione dell'obbligatorietà dell'indicazione dell'origine del prodotto, alla non conformità degli imballaggi, al mancato rispetto delle procedure per riportare le indicazioni

obbligatorie e facoltative in etichetta e nei documenti commerciali, alla mancata istituzione del registro o alla sua errata tenuta, e alla mancata o errata identificazione delle partite.

È doveroso evidenziare che lo schema di decreto non è stato sottoposto, per la consultazione, come recita la relazione a corredo del provvedimento "a destinatari pubblici e privati, a associazioni di categoria. degli operatori commerciali e dei consumatori".

L'articolato ha ricevuto, invece, il parere positivo nella Conferenza Stato Regioni del 5 novembre ed è stato inviato il 20 novembre scorso alle Commissioni parlamentari del Senato per l'emanazione di un loro parere. Verificata la possibilità di

far pervenire le nostre osservazioni ai Senatori si sottopone alla vostra attenzione il testo con l'invito a inviare all'Area Economica eventuali commenti.

L'Area Economica ha già rappresentato le prime osservazioni al testo inerenti l'esigenza di maggiore dettaglio delle inadempienze per identificare i comportamenti sleali e differenziare, di conseguenza, le sanzioni e la necessità di confermare l'applicazione dello strumento della diffida nel caso di violazioni sanabili.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione sugli argomenti trattati ed in attesa di eventuali aggiornamenti.



SISTRI

stato dell'arte e adempimenti per l'esonero delle imprese agricole

Si ritiene utile ricordare quali adempimenti sono in capo all'impresa agricola per la gestione dei rifiuti pericolosi, con particolare riferimento alla disciplina SISTRI per il settore agricolo, anche in relazione al fatto che gli organi di controllo hanno iniziato a verificare gli adempimenti relativi al sistema di tracciabilità dei rifiuti.

QUADRO NORMATIVO Il Dm 24 aprile 2014

Il Dm 24 aprile 2014 ha previsto, per quanto concerne il **settore agricolo, l'esclusione dall'obbligatorietà ad aderire al SISTRI dei seguenti soggetti:**

- enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi derivanti da attività agricole e agroindustriali con meno di 10 dipendenti;
- enti e imprese di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta, indipendentemente dal numero di dipendenti.

Stessa esenzione viene prevista anche per gli enti e le imprese, produttori iniziali di rifiuti pericolosi, derivanti da attività di pesca professionale e acquacoltura di cui al D.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4.

Pertanto, rimangono soggetti al Sistri le imprese agricole con più di 10 dipendenti che non conferiscono i loro rifiuti pericolosi a "circuiti organizzati di raccolta". Su questo aspetto si sottolinea che è stata

registrata la prima sanzione, ad opera dei NOE.

Si ricorda che il calcolo del numero di dipendenti va effettuato nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 2, comma 1 lett. c del DM 52/11.

Il DL 192/2014 come convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2015, n. 11

Il D.L. 192/2014 come convertito con modificazioni nella Legge 27 febbraio 2015, n. 11 all'articolo 9, ha posticipato al 31 dicembre 2015 il sistema binario per la tracciabilità dei rifiuti.

Di conseguenza fino al 31 dicembre 2015, a prescindere dall'utilizzo di SISTRI, vige l'obbligo di mantenere la tracciabilità dei rifiuti tramite il registro di carico e scarico e il formulario di cui agli articoli 190 e 193 del D.Lgs n. 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal Decreto legislativo 205/2010.

Inoltre, il medesimo provvedimento, diversamente dall'anno precedente, nel prorogare le sanzioni relative al SISTRI ha disposto l'applicabilità delle sanzioni:

- per l'omissione dell'iscrizione e l'omesso pagamento del contributo (art. 260 bis del Decreto Legislativo 152/2006 comma 1 e 2) a far data dal 1 aprile 2015;
- per violazioni legate alla gestione operativa del SISTRI (art. 260 bis, commi 3-9 e 260 ter) a far data dal 1 gennaio 2016.

Si evidenzia, altresì, che i commi 9-bis e 9-ter dello stesso art. 260 bis, non essendo stati oggetto di proroga, sono da ritenersi applicabili dal 1 gennaio 2015. In particolare si tratta del:

- **cumulo giuridico** che consiste nell'applicare non la somma delle sanzioni previste per ogni singola violazione, bensì la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo, nel caso di violazione di diverse disposizioni dell'articolo 260-bis oppure di più violazioni della stessa disposizione;

- **ravvedimento operoso** in base al quale viene esclusa l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 260-bis se, entro 30 giorni dalla commissione del fatto, il trasgressore adempie agli obblighi previsti dal Sistri. Inoltre, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica della violazione, il trasgressore può definire la controversia pagando 1/4 della sanzione prevista, ma previo adempimento degli obblighi violati. Tale definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Quest'ultima disposizione assume particolare rilevanza per i soggetti che non si sono iscritti ma che sono obbligati, poiché prevede un regime di favore nell'applicazione delle sanzioni in due casi:

- il soggetto che entro 30

gg dalla commissione del fatto adempie agli obblighi di iscrizione non risponde della violazione sull'omessa iscrizione;

- il soggetto che nel termine di 60 gg dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi relativi all'iscrizione, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista.

QUADRO GENERALE E SVILUPPI FUTURI

Il futuro del sistema di tracciabilità dei rifiuti è ancora incerto; situazione confermata dall'ultimo incontro tecnico tenutosi al Ministero dell'Ambiente lo scorso 23 novembre 2015, da cui è emerso che:

- è ipotizzabile una proroga del cd. sistema binario e una proroga dell'attività dell'attuale concessionario;
- è in preparazione un nuovo D.M. di semplificazione.

Va peraltro sottolineato che il Ministero dell'Ambiente ha precisato che non sono previsti atti di modifica della platea dei soggetti obbligati ad aderire a SISTRI. Il Dicastero sta invece ragionando su una possibile adesione volontaria per i produttori di rifiuti non pericolosi, al fine di agevolare quelle imprese che dovranno gestire informaticamente sia rifiuti pericolosi che non pericolosi. Di fatto, dalle notizie acquisite per il settore agricolo non dovrebbero esserci modifiche nell'attuale campo di applicazione stabilito dal DM 24 aprile 2014.

CONSEGUENZE E CONSIGLI UTILI PER IL SETTORE AGRICOLO

In relazione al quadro descritto, si ritiene utile fornire di seguito

informazioni e consigli utili per le imprese del settore agricolo relativamente a:

- Iscrizione/esonero/cancellazione da SISTRI;
- Pagamento dei contributi SISTRI;
- Creazione di un "circuito organizzato di raccolta".

ISCRIZIONE AL SISTRI

Stante il quadro normativo descritto in premessa si possono riscontrare diverse situazioni:

1. Imprese non soggette all'iscrizione al SISTRI

Si ricorda che non devono procedere all'iscrizione al SISTRI le imprese che producono rifiuti agricoli pericolosi con meno di 10 dipendenti o che aderiscono ad un circuito organizzato di raccolta per le quali, ai sensi del D.M. 24 aprile 2014, sono venuti meno i requisiti per l'iscrizione obbligatoria al SISTRI.

Situazione che riguarda la maggior parte delle imprese del settore agricolo, a meno che non intendano aderire al sistema volontariamente.

Per tale ragione occorre verificare che le imprese associate con più di 10 dipendenti abbiano aderito ad un "circuito organizzato di raccolta", al fine di evitare di incorrere nella sanzione di omessa iscrizione.

2. Imprese non più soggette all'iscrizione al SISTRI ma iscritte in precedenza

Per quanto riguarda le imprese agricole non più soggette al SISTRI ai sensi del DM 24 aprile 2014, che, però, in precedenza si erano iscritte al SISTRI, a far data dal 23 aprile 2015 si possono cancellare secondo la procedura che è disponibile sul

sito del SISTRI.

Si sottolinea altresì che, fino al 23 aprile 2015, le imprese che hanno proceduto alla cancellazione tramite raccomandata A/R, così come da procedura comunicata in una precedente nostra nota, dovrebbero essere state cancellate dal Sistri. Qualora così non fosse, è possibile segnalarlo all'Area (gloria.chiappini@confagricoltura.it) che provvederà, come già fatto in situazione analoghe, a verificare la pratica e a risolverla, se del caso.

3. Imprese soggette all'iscrizione al SISTRI

In relazione a quanto specificato le imprese agricole che producono rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti e che non conferiscono i rifiuti nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta, rimangono obbligati ad iscriversi al SISTRI.

Ne consegue che a tali soggetti si applicheranno le sanzioni di cui al comma 1 dell'articolo 260-bis del D.Lgs 152/2006 a far data dal 1 aprile 2015 se non si saranno iscritti al SISTRI.

CREAZIONE DI UN CIRCUITO ORGANIZZATO DI RACCOLTA

Si ricorda che l'Unione Provinciale Agricoltori di Ancona come già comunicato e come si trova sul sito www.anconaconfagricoltura.it ha sottoscritto convenzione ad hoc, secondo l'articolo 183, comma 1, lett pp) del Decreto Legislativo 152/2006 per un "circuito organizzato di raccolta sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti.

Rimborsi chilometrici per lavoratori dipendenti

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 92/E del 30 ottobre 2015, ha chiarito in quali occasioni i rimborsi chilometrici per le trasferte fuori sede dei dipendenti possono contribuire alla composizione del reddito imponibile. In generale, tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest'ultimo reddito di lavoro dipendente salvo quanto statuito dai commi 2 e seguenti dall'art. 51, co. 1 del TUIR.

Il comma 5, in particolare, definisce il regime fiscale da applicare alle somme corrisposte nell'ipotesi in cui il dipendente sia incaricato di svolgere l'attività lavorativa al di fuori della normale sede di lavoro

(c.d. trasferte o missioni).

Per quanto concerne il regime fiscale da applicare ai rimborsi spese corrisposti sotto forma di indennità chilometrica, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che i rimborsi chilometrici erogati per l'espletamento della prestazione lavorativa in un comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro, sono esenti da imposizione sempre che, in sede di liquidazione, l'ammontare dell'indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura.

Pertanto:

- Se la **distanza** percorsa dal

dipendente per raggiungere dalla propria residenza la località di missione risulta **inferiore** rispetto a quella calcolata dalla **sede di servizio**, con la conseguenza che al lavoratore è riconosciuto, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di minor importo, quest'ultimo è da considerare non imponibile.

- Se la distanza percorsa per raggiungere dalla residenza alla località di missione risulta **maggiore** rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che viene erogato un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di servizio, la differenza è da considerarsi reddito **imponibile**.



IVA detraibile su fabbricati abitativi a fini agrituristici

Con sentenza n. 21965 del 28.10.2015, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il **diritto alla detrazione dell'IVA sostenuta sulle spese di ristrutturazione di un fabbricato abitativo, destinato all'esercizio dell'attività di agriturismo.**

Più precisamente, confermando il proprio precedente orientamento (sent. n. 6828 del 29.4.2015, e sent. del. 14.2.2014 nn. 3454, 3455), la Corte ha ritenuto che ciò che rileva ai fini della detrazione, è esclusivamente l'impiego

strumentale del bene immobile nell'esercizio dell'attività economica soggetta ad Iva, con ciò prevedendo un'eccezione al principio dell'indetraibilità dell'imposta, oltre a quelle già considerate dall'art. 19 bis 1 del Dpr n. 633/1972. Infatti, **la Cassazione ha rilevato che nel caso dell'agriturismo, la funzione abitativa dell'immobile "costituisce mezzo di attuazione della prestazione di servizio concernente l'ospitalità e la ricettività alloggiativa della clientela, per cui, è direttamente strumentale allo svolgimento**

dell'attività economica assoggettata ad Iva, e perciò soggetta al regime generale di detrazione delle spese inerenti ex art. 19 del Dpr n. 633/1972".

Ciò stante, diviene rilevante tener conto se effettivamente gli immobili siano utilizzati per un'attività di impresa, quale è quella agrituristica, ovvero se siano piuttosto utilizzati come civili abitazioni, ancorché ad utilizzo promiscuo; ciò in quanto solo nel primo caso è possibile detrarre l'imposta assolta come su specificato.



Biodiversità

Pubblicazione della legge 194/15.

Si segnala che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n.288 del 11/12/2015), la Legge 1 dicembre 2015 n. 194, recante “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”.

La Legge intende riprendere le indicazioni già fornite a livello internazionale dalla Convenzione della biodiversità di Rio de Janeiro e dagli orientamenti delle direttive europee, per l’istituzione di un vero e proprio sistema di tutela della biodiversità.

La nuova Legge 194/15 stabilisce i principi per l’istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica.

In tale contesto,

l’articolo 1 specifica l’oggetto e la finalità dell’intervento legislativo in esame consistenti nell’istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità d’interesse agricolo ed alimentare, in ragione dell’assenza di una normativa nazionale che faccia da cornice alle numerose iniziative legislative regionali intervenute nella materia. A tal fine viene previsto che tale sistema sia costituito da:

- anagrafe nazionale;
- rete nazionale;
- portale nazionale;
- comitato permanente.

l’articolo 2 provvede a definire cosa debba intendersi per:

- risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario: materiale

genetico di origine vegetale, animale e microbica, avente un valore effettivo o potenziale per l’alimentazione e per l’agricoltura);

- “risorse locali”:
 - a) originarie di uno specifico territorio;
 - b) pur essendo di origine alloctona, ma non invasive, introdotte da lungo tempo nel territorio di riferimento;
 - c) pur essendo originarie di uno specifico territorio, allo stato scomparse e conservate in orti botanici, allevamenti o centri di riproduzione.

l’articolo 3 istituisce, presso il Mipaaf, l’Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare per registrare tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica a rischio di estinzione o di erosione genetica.

L’iscrizione all’Anagrafe è subordinata a un’istruttoria per la verifica dell’esistenza di tutti i seguenti elementi:

- una corretta caratterizzazione e individuazione della risorsa;
- una adeguata conservazione in situ ovvero nell’ambito dell’azienda agricola o ex situ;
- l’indicazione corretta del luogo di conservazione;
- l’eventuale possibilità di generare materiale di moltiplicazione.

Le risorse genetiche iscritte all’Anagrafe sono conservate sotto la responsabilità ed il controllo pubblico e non sono assoggettabili a diritto di proprietà intellettuale o altro diritto che limiti l’accesso e la

riproduzione agli agricoltori.

l’articolo 4 istituisce la Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare, composta sia dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione ex situ, che dagli agricoltori e allevatori per la conservazione in situ.

l’articolo 6 interviene sul tema della conservazione, demandando:

- al Mipaaf l’individuazione dei soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza per la conservazione ex situ delle risorse genetiche in esame;
- alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano l’individuazione degli agricoltori custodi per la conservazione in situ ovvero nell’ambito dell’azienda agricola delle medesime risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione. Le Regioni e gli enti locali sono chiamati ad incentivare e promuovere l’attività svolta dagli stessi agricoltori custodi.

l’articolo 7 prevede che il MIPAAF provveda con decreto all’aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e delle Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, adottate con D.M. 6 luglio 2012.

l’articolo 8 istituisce presso il Mipaaf il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, presieduto da un rappresentante del MIPAAF e costituito da:

- sei rappresentanti delle

regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, individuati dalle stesse regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni;

- un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- un rappresentante del MATTM;
- un rappresentante del Ministero della Salute;
- tre rappresentanti degli agricoltori e degli allevatori custodi, designati dalla Conferenza Stato-Regioni.

L'organo viene rinnovato ogni cinque anni ed è istituito per garantire il coordinamento delle azioni tra i diversi livelli di governo (Stato, Regioni e Province autonome) sulla materia della tutela della biodiversità agraria e alimentare.

Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) individua gli obiettivi e i risultati delle singole azioni contenute nel Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo;

b) raccoglie le richieste di ricerca avanzate dai soggetti pubblici e privati e le trasmette alle istituzioni scientifiche competenti;

c) favorisce lo scambio di esperienze e di informazioni per garantire l'applicazione della normativa

d) vigente in materia;

e) raccoglie e armonizza le proposte di intervento di tutela e utilizzo sostenibile delle risorse

f) genetiche locali, coordinando le relative azioni;

g) favorisce il trasferimento delle informazioni agli operatori locali;

h) definisce un sistema comune di individuazione, di caratterizzazione e di valutazione delle risorse genetiche locali.

L'articolo 10 istituisce il Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori e degli enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e

nella conservazione delle sementi di varietà soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione.

La nuova legge sulla biodiversità agraria, sebbene presenti ancora alcune criticità (come ad esempio la biodiversità alimentare, di cui manca una definizione precisa), è stata notevolmente migliorata nel corso del dibattito parlamentare, mettendo in evidenza la centralità del comparto primario nella gestione del territorio e, quindi, il ruolo strategico dal punto di vista economico ed ambientale dell'agricoltura; l'inserimento di una rappresentanza del settore all'interno del Comitato permanente e l'istituzione di un Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare rappresentano certamente un segnale positivo in tal senso.

Donato Rotundo

Direttore

Area Sviluppo Sostenibile ed

Innovazione

Confagricoltura

